



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

LEGGE DI BILANCIO 2018

*Profili di competenza della XIV Commissione
Politiche dell'Unione europea*

A.C. 4768

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

Dicembre 2017



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 560/3/0/14

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - SbilancioCu@senato.it -  @SR_Bilancio



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari comunitari

Tel. 06 6760-9409 - st_affari_comunitari@camera.it -  @CD_affaricomunitari

Progetti di legge n. 642/3/0/XIV

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

UE0035.doc

INDICE

IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO	3
▪ 1. La disciplina contabile della sezione I	5
▪ 2. La disciplina contabile della sezione II	6
PROFILI DI COMPETENZA DELLA XIV COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA.....	14
▪ 1. Analisi degli effetti della sezione I.....	14
▪ 2. Analisi delle modifiche della sezione II	14
▪ 3. Le previsioni di spesa di competenza della XIV Commissione nel disegno di legge di bilancio 2018.....	14
- 2.1 <i>Analisi della spesa per Missioni e programmi</i>	15
- 2.2. <i>Analisi per capitoli di spesa</i>	16
▪ 4. Il sistema di finanziamento dell'Unione europea	19

IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla **nuova legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità.

La **prima sezione** svolge essenzialmente le funzioni dell'*ex* disegno di legge di **stabilità**; la **seconda sezione** assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di **bilancio**.

Nella riallocazione tra le due Sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va considerato che la **seconda sezione**, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un **contenuto sostanziale**, potendo ora incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli *ex* disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di **incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche**, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le **priorità dell'intervento pubblico**, considerato nella sua interezza.

1. La disciplina contabile della sezione I

La **prima sezione** - disciplinata dai nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* dell'articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le **disposizioni** in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a **realizzare gli obiettivi programmatici**, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196/2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità.

Per quanto concerne il **contenuto** della sezione in esame, tra le **novità** più rilevanti rispetto all'ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come essa potrà **contenere** anche **norme di carattere espansivo**, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione che recava l'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all'**ulteriore divieto** (commi 1-*ter* ed 1-*quinquies* dell'articolo 21) di inserire **norme** che dispongono la **variazione diretta delle previsioni** di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni contenute nella prima sezione – sottolinea la norma – devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la **modifica** delle **autorizzazioni legislative** sottostanti o dei **parametri** previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa, **ovvero** attraverso **nuovi interventi**. Le disposizioni della **prima sezione non** possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una **modifica diretta** dell'ammontare degli **stanziamenti** iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Da segnalare inoltre come **non sono riproposte**, quale contenuto della prima sezione, **le disposizioni** (di cui all'ex articolo 11, comma 3, lettere d), e), f) ed h) della legge n. 196) che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, **di cui** rispettivamente alle **tabelle C, D ed E** della legge di stabilità. La mancata

riproposizione va ricondotta al fatto che nell'impianto organico della nuova legge di bilancio tali determinazioni sono **trasferite** nell'ambito della **seconda sezione**. La nuova disciplina prevede però, contestualmente, che i contenuti delle **tabelle** devono essere esposti – a fini **conoscitivi** – in appositi **allegati** del disegno di legge di bilancio, da aggiornare al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Un diverso contenuto caratterizza infine la **relazione tecnica**, finora prevista per la sola ex legge di stabilità, che viene adesso **estesa alla legge di bilancio** nel suo complesso. Ciò in quanto l'unificazione dei due disegni di legge in un unico provvedimento e, all'interno di questo, il carattere sostanziale che caratterizza anche la seconda sezione, impone l'obbligo di presentazione della relazione in questione non solo con riferimento alla prima sezione ma **anche con riguardo alla seconda sezione**, in modo da consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.

I contenuti della prima sezione sono inoltre interessati, oltre che dalla relazione tecnica, da un ulteriore documento riferito alle grandezze economiche del provvedimento, costituito dalla **Nota tecnico-illustrativa**, già prevista dalla legge n.196 del 2009 ma che viene arricchita di contenuti. Essa deve ora essere allegata al disegno di legge di bilancio con funzione di **raccordo**, a fini conoscitivi, **tra** il provvedimento di **bilancio** e il **conto economico** delle pubbliche amministrazioni. A tal fine la Nota espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare.

2. La disciplina contabile della sezione II

Con la riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, articolato in due sezioni. La riforma ha apportato significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della **parte contabile della legge di bilancio**, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

In particolare - rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata) che si limitava

ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare¹ - la Sezione II è venuta ad assumere un **contenuto sostanziale, potendo incidere** direttamente - attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - **sugli stanziamenti** previsti a legislazione vigente, ed **integrando** nelle sue **poste contabili** gli effetti delle disposizioni della **prima sezione**.

Nella nuova articolazione della legge di bilancio, la modifica dei parametri sottostanti l'andamento delle entrate e delle spese, ed in particolare della spesa obbligatoria, è riservata alla sezione normativa, cioè la prima sezione, mentre tutta la restante funzione di rideterminazione degli stanziamenti a legislazione vigente è affidata alle possibilità di intervento nella seconda sezione.

Il disegno di legge di bilancio è disciplinato, nel suo complesso, dall'articolo 21 della legge n. 196/2009.

Il **comma 1-sexies** dell'articolo 21 individua la **Sezione II**, stabilendo che le **previsioni di entrata e di spesa in essa contenute**:

- 1) sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, tenuto conto:
 - dell'**aggiornamento** delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;
 - delle **rimodulazioni** che interessano anche i fattori legislativi;
- 2) **evidenziano**, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle **variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **prima sezione**. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, **previsioni c.d. "integrate"** riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa, che costituiscono **l'unità di voto**.

1. Le unità di voto parlamentare

In base alla disciplina contabile, le **unità di voto** sono individuate:

a) per le **entrate**, con riferimento alla **tipologia**;

b) per le **spese**, con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

¹ Compito spettante alla legge di stabilità, che si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.

La classificazione del bilancio per missioni e programmi consente una strutturazione in senso funzionale delle voci di bilancio, volta a mettere in evidenza la **relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche**, anche al fine di rendere più agevole l'attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. La riforma ha reso più stringente il collegamento tra le risorse stanziare e le funzioni perseguite, stabilendo anche una piena **corrispondenza** tra le **risorse** e il **livello amministrativo/responsabile** con la previsione dell'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne i contenuti **dell'unità di voto**, ogni singola unità di voto parlamentare deve indicare:

- l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), **nell'anno** cui il bilancio si riferisce;
- le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Le spese del bilancio dello Stato sono **classificate** – superata la precedente ripartizione in "rimodulabili" e "non rimodulabili" - a seconda della **natura** dell'autorizzazione di spesa sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare, come detto, il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio**.

2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio

La riforma ha **ampliato** la **flessibilità** di bilancio rispetto a quanto previsto in passato, con la possibilità di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi** anche **in via non compensativa**, purché **all'interno** di ciascuno **stato di previsione** per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per consentire alle amministrazioni di modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa (vedi § successivo). Il nuovo testo dell'articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione:

a) la rimodulazione in via compensativa:

- delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche **tra missioni diverse** (laddove la normativa previgente limitava tale facoltà all'interno di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa), fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione **verticale**);

- delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa per l'**adeguamento** delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel **Cronoprogramma dei pagamenti**: si tratta delle rimodulazioni c.d. **orizzontali** che coinvolgono una singola autorizzazione di spesa (fattore legislativo o altra autorizzazione) e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento;

b) il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale².

² Si tratta delle variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le **tabelle C, D ed E della legge di stabilità**, ai sensi dell'ex art. 11, co. 3, lett. d), e) ed f) della legge n. 196, che ora possono essere effettuate nell'ambito della Sezione II e che, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** al disegno di legge di bilancio, per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Specifiche disposizioni di **flessibilità** riguardano **leggi pluriennali di spesa in conto capitale**, ai fini dell'**adeguamento** dei relativi stanziamenti al c.d. **Cronoprogramma** (articolo 30). Per tali leggi è consentita:

- la **rimodulazione delle quote annuali** in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, per adeguare gli stanziamenti di competenza alla previsione degli effettivi pagamenti (stanziamenti di cassa) che si prevede di effettuare.

Si tratta di una **rimodulazione “orizzontale”** degli stanziamenti di competenza **nei diversi anni**, che può essere effettuata in sede di formulazione delle previsioni, nel rispetto del **limite di spesa complessivo** autorizzato dalla legge.

- la **reiscrizione delle somme** stanziata annualmente e **non impegnate** alla chiusura dell'esercizio nella **competenza degli esercizi finanziari successivi**, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. Tale possibilità è prevista per le sole **autorizzazioni** pluriennali in conto capitale **non permanenti**.

La medesima facoltà di reiscrizione è esercitabile dall'Amministrazione anche per i **residui di stanziamento** provenienti dagli **esercizi precedenti** a quello consuntivato, così come previsto dall'art. **34-ter**, comma 1, secondo periodo, della legge di contabilità.

In apposito allegato al ddl di bilancio viene data esplicita **evidenza** delle **rimodulazioni** delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale e delle **reiscrizioni** nella competenza degli esercizi successivi delle somme stanziata e non impegnate risultanti dall'ultimo Rendiconto.

3. La programmazione della spesa

Una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità è rappresentata dal rafforzamento del processo di programmazione economico-finanziaria delle risorse, attraverso l'**integrazione** del processo di **revisione della spesa nel ciclo di bilancio**.

In base al nuovo articolo *22-bis*, comma 1, della legge n. 196/2009, entro il **31 maggio di ciascun anno**, con **D.P.C.M.** (previa deliberazione del CdM) sono definiti gli **obiettivi di spesa** di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio - definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da

conseguire - in relazione ai quali i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio.

Tale **nuova procedura** ha trovato attuazione per la **prima volta** nell'anno in corso, con riferimento al triennio di programmazione **2018-2020**: l'obiettivo di risparmio complessivamente stabilito dal Documento di Economia e Finanza a carico delle **Amministrazioni centrali** dello Stato è stato determinato in **1 miliardo** per ciascun anno. Con il **D.P.C.M. 28 giugno 2017** il suddetto **obiettivo** è stato **ripartito tra i vari Ministeri**.

Su tale base, i **Ministri**, tenuto conto delle istruzioni fornite con apposita circolare dal Ministero dell'economia (*Cfr.* la [Circolare 16 giugno 2017, n. 23](#)), in sede di **formulazione** degli schemi degli **stati di previsione** della Sezione II **indicano le risorse** necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, anche mediante **proposte di rimodulazione** delle risorse, nei margini della **flessibilità** di bilancio illustrati nel paragrafo precedente.

Inoltre, con la predisposizione - ormai obbligatoria già in fase di formazione delle previsioni di spesa - del **piano finanziario dei pagamenti**, le amministrazioni possono garantire in relazione alla migliore allocazione delle risorse, anche una maggiore tempestività nei pagamenti.

Entro il **1° marzo** di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono poi, in appositi **accordi**, le modalità per il **monitoraggio** del conseguimento degli obiettivi di spesa.

Tale nuova disciplina, affiancata dalle numerose altre modifiche di ordine contabile adottate con la riforma, è volta a consentire una **revisione sistematica e strutturale** della spesa.

4. Classificazione delle entrate e delle spese

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di **spesa** si articola su **tre livelli**:

a) **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b) **programmi**, ossia le **unità di voto parlamentare**, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni.

c) **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione - attualmente i **capitoli** -, eventualmente ripartite in articoli (i quali, in analogia con quanto ora previsto per i capitoli, corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 - che ha completato la riforma della struttura del bilancio - sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa.

Le azioni³ - adottate a partire dall'esercizio finanziario 2017 in via sperimentale per valutarne l'efficacia e per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi - sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in **sostituzione** degli attuali **capitoli** di bilancio⁴.

Fino ad allora, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentate dai capitoli, secondo l'oggetto della spesa; ed i programmi di spesa manterranno la suddivisione in **macroaggregati** per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale).

Al momento, dunque, la ripartizione dei programmi in azioni riveste carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione di quella per capitoli.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali **classificazioni economica e funzionale**.

5. La struttura del bilancio di previsione

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita da:

- lo stato di previsione dell'entrata;
- gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;
- il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

Ciascuno stato di previsione della spesa è corredato dei seguenti **elementi informativi**:

- la **nota integrativa**, che contiene gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese, il *contenuto* di ciascun programma di spesa con riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti, il *piano degli obiettivi*, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, e i relativi *indicatori di risultato* in termini di livello dei servizi e di interventi;
- l'elenco delle unità elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti;

³ Le azioni del bilancio dello Stato sono state individuate con DPCM del 14 ottobre 2016.

⁴ Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una Relazione predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti, che sarà presentata per la prima volta al Parlamento in sede di rendiconto 2017 (giugno 2018). Con successivo **decreto del Presidente del Consiglio** dei Ministri sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.

- il riepilogo delle dotazioni di ogni programma;
- il *budget* dei costi della relativa amministrazione, che riporta i costi previsti dai centri di costo dell'amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

L'articolo 21 dispone l'**approvazione**, con **distinti articoli**, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

L'articolo 21 dispone inoltre la predisposizione della **nota di variazioni** in caso di variazioni apportate al disegno di legge di bilancio (I e II sezione) nel corso della discussione parlamentare.

Si ricorda, infine, che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, le **unità di voto parlamentare sono ripartite in unità elementari di bilancio** (capitoli) ai fini della gestione e della rendicontazione.

PROFILI DI COMPETENZA DELLA XIV COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

1. Analisi degli effetti della sezione I

La **sezione I** del disegno di legge di bilancio 2018, nel testo trasmesso dal Senato, **non contiene disposizioni** attinenti ai profili di competenza della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

Conseguentemente, la sezione I **non apporta variazioni di carattere finanziario** alle risorse a legislazione vigente (BLV) del *Programma 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE* stanziato nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) (vedi, *infra*).

2. Analisi delle modifiche della sezione II

Si segnala, altresì, che per l'anno finanziario 2018 la sezione II non apporta alcuna variazione (rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni) agli stanziamenti previsti a legislazione vigente relativi alla Missione 3 del disegno di legge di bilancio 2018, nel testo trasmesso dal Senato.

3. Le previsioni di spesa di competenza della XIV Commissione nel disegno di legge di bilancio 2018

Le previsioni di spesa di competenza della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea sono espresse nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze** (Tabella 2) e più precisamente nella **Missione 3 - L'Italia nell'Europa e nel mondo (4)**⁵.

All'interno della missione, che si articola in numerosi programmi, di competenza di vari Ministeri, è ricompreso il *Programma 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)*, che viene realizzato dal **Ministero dell'economia e delle finanze** e fa capo al Centro di responsabilità amministrativa (CDR) - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In particolare, il *Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE* prevede uno stanziamento pari a **22.732,5 milioni**

⁵ Si noti che la Missione 3 della Tabella 2 del disegno di legge di bilancio corrisponde al numero 4 della numerazione generale che le Missioni hanno all'interno dei documenti di bilancio.

di euro, rispetto ai 22.233,8 milioni di euro delle previsioni **asestate 2017**, con un aumento di **498,7 milioni di euro**.

Nella **legge di bilancio 2017**, per la medesima spesa, era previsto uno stanziamento di 22.833,8 milioni di euro, che le previsioni asestate hanno ridotto a 22.233,8.

Per i **successivi anni finanziari** del triennio considerato, lo stanziamento è pari a **21.442,3 milioni** di euro per il 2019 e pari a **26.232,3 milioni** di euro per il 2020.

L'evoluzione degli stanziamenti relativi al **Programma 3.1** per il **triennio 2018-2020** viene evidenziata nella seguente tabella:

Programma	2018	2019	2020
3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	22.732.539.736	21.442.301.416	26.232.301.416

2.1 Analisi della spesa per Missioni e programmi

La tabella seguente indica le **previsioni di bilancio** per il **Programma 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE** (compresa nella Missione 3 – L'Italia in Europa e nel mondo) per il 2018, a **raffronto** con i dati dell'asestamento dell'esercizio **2017**.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MEF – MISSIONE 3 – L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO (4)								
	Programma	2017	2018					
		ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
				Rimodul. a.23 c. 3 lett a)	Variazio ni a.23 c. 3 lett b)			
3.1	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	22.233,8	22.732,5	--	--	22.732,5	--	22.732,5

Si riporta tra parentesi la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione in cui è iscritto (Mef).

Come sopra ricordato, la tabella evidenzia **l'assenza di variazioni rispetto alle risorse a legislazione vigente**, che non risultano modificate dal disegno di legge di bilancio 2018 (prima e seconda sezione). Le **previsioni di spesa c.d. integrate** del nuovo disegno di legge di bilancio sono pertanto **corrispondenti** alle risorse a legislazione vigente.

2.2. Analisi per capitoli di spesa

I principali **capitoli** direttamente interessati al *Programma 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE* registrano i seguenti **stanziamenti**:

- **Capitolo 2751** – *Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie basate sul RNL (Reddito Nazionale Lordo) e sull'IVA: 15.250 milioni di euro*, con un **aumento di 550 milioni** di euro rispetto alle previsioni assestate 2017 (**14.700 milioni di euro**). Nel 2019 si prevede un lieve incremento dello stanziamento di importo pari a 15.810 milioni di euro, successivamente aumentato a 16.400 milioni di euro nel 2020.

Le previsioni pluriennali della legge di bilancio 2017 relative al capitolo 2751 assegnavano, rispettivamente, 16.300 milioni di euro per il 2018 e 16.900 milioni di euro per il 2019.

La tabella in esame, nella nota al capitolo, evidenzia che lo stanziamento indicato nel disegno di legge di bilancio 2018 tiene conto della riduzione - rispetto alle previsioni pluriennali - di 1.050 milioni di euro nel 2018, di 1.090 milioni di euro nel 2019 e di 500 milioni di euro nel 2020. Le previsioni al ribasso sono in linea con il prevedibile livello di esecuzione del bilancio UE e con le recenti previsioni della commissione europea sulla contribuzione a carico dell'Italia a titolo di risorsa RNL (reddito nazionale lordo), nonché delle recenti previsioni della base imponibile IVA armonizzata utilizzata per il calcolo della risorsa IVA, concordate tra Italia e Commissione europea, nonché in linea con il piano pagamenti concordato tra commissione europea ed Italia.

- **Capitolo 2752** – *Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali: 2.600 milioni di euro*, con un incremento di **100 milioni di euro** rispetto alle previsioni assestate 2017. Per i successivi anni 2019 e 2020 lo stanziamento è incrementato a 2.700 milioni di euro.

- **Capitolo 2815** – *Fondo per il recepimento della normativa europea da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE: 112,4 milioni di euro*, con un **incremento di 28,7 milioni** di euro rispetto allo stanziamento indicato nelle previsioni assestate 2017. Per il successivo biennio 2019-2020 il capitolo riporta una previsione pari a 82,2 milioni di euro annui, evidenziando una riduzione di identica entità per ciascun anno.

Si ricorda che il capitolo 2815 è stato istituito, a seguito dell'introduzione dell'articolo 41-*bis* della legge n. 234/2012, operata dall'articolo 28 della legge europea 2014 ([legge n. 115/2015](#)) per la dotazione finanziaria del **Fondo per il recepimento della normativa europea**, istituito dalla medesima disposizione.

La dotazione iniziale del Fondo era di 10 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni annui a partire dal 2016, finalizzati a consentire il tempestivo **adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea**, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non fosse possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

Sul Fondo gravano le **riduzioni** previste dall'articolo 29 della legge europea 2015-2016 ([legge n. 122/2016](#)), pari a **2,7 milioni** di euro per il **2017**, a **2 milioni di euro** per il **2018** e a **2,2 milioni di euro a decorrere dal 2019**.

La legge di stabilità 2016 ([legge n. 208/2015](#)), all'articolo 1, comma 810, ha previsto un **incremento** della dotazione del Fondo pari a 50 milioni di euro per il 2016 e 100 milioni annui per il periodo 2017-2020. L'articolo 1, comma 813, della citata legge ha inoltre previsto che il Fondo è anche finalizzato al pagamento degli **oneri finanziari** derivanti dall'esecuzione delle **sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea** a carico dell'Italia, "nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020". Si prevede infine che, a fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.

- **Capitolo 2816** – *Somma da corrispondere per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea: 250 milioni di euro per il 2018, con un **incremento di 50 milioni di euro** rispetto alle previsioni assestate dell'anno precedente.* Il medesimo stanziamento è previsto per l'esercizio finanziario 2019, mentre per il 2020 il bilancio indica un finanziamento di 100 milioni di euro.

Per garantire una pertinente collocazione della spesa, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, lo stanziamento per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea è stato collocato in un apposito capitolo di nuova istituzione (2816) nell'ambito del programma 3.1.

- **Capitolo 7493** – *Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: 4.520 milioni di euro con una **riduzione di 230 milioni** di euro rispetto allo stanziamento indicato nelle previsioni assestate 2017. Per il biennio successivo sono previsti stanziamenti rispettivamente pari a 2.600 milioni di euro per il 2019 e a 6.950 milioni di euro per il 2020.*

Si ricorda che sul capitolo 7493 sono iscritte le **risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali**: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. La funzione del Fondo, previsto dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 e gestito dalla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea (IGRUE), è quella di affiancare le risorse nazionali cofinanziate (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio quelle iscritte sul Fondo per le politiche di coesione) a quelle che l'Unione europea destina a ciascun Paese membro per gli interventi relativi alla politica di coesione, in particolare attraverso i fondi strutturali.

Il Fondo è dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio e si avvale di due conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato:

- il conto corrente n. 23211, che registra i movimenti di entrata e uscita che fanno capo ai versamenti comunitari, denominato "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: **finanziamenti CEE**";
- il conto corrente n. 23209, che registra le analoghe operazioni a carico dei finanziamenti nazionali, denominato "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: **finanziamenti nazionali**".

Sul capitolo grava una riduzione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, disposta dalla Tabella E della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015).

Per il **triennio 2018-2020** l'evoluzione degli stanziamenti relativi ai **capitoli** relativi al **Programma 3.1** viene evidenziata nella seguente tabella:

Capitolo	2018	2019	2020
2751 - Somme da versare per il finanziamento del bilancio UE a titolo di risorse RNL e IVA	15.250,0	15.810,0	16.400,0
2752 - Somme da versare per il finanziamento del bilancio UE a titolo di risorse proprie	2.600,0	2.700,0	2.700,0
2814 – Fondo da ripartire per la realizzazione dei progetti di gemellaggio relativi al programma “Phare” dell’UE	0,1	0,1	0,1
2815 – Fondo per il recepimento della normativa europea da versare per il finanziamento del bilancio dell’UE	112,4	82,2	82,2
2816 – Somma da corrispondere per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’UE	250,0	250,0	100,0
7493 – Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie	4.520,0	2.600,0	6.950,0
Programma 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE	22.732,5	21.442,3	26.232,3

4. Il sistema di finanziamento dell'Unione europea

Il finanziamento del bilancio dell'Unione per il periodo 2014 - 2020 è disciplinato, in coerenza con l'**articolo 311** del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (*ex art. 269* del Trattato CE), dalla **Decisione sul sistema delle risorse proprie 2014/335/UE, Euratom, del 26 maggio 2014**, che ha sostituito la decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al periodo 2007-2013.

La decisione è entrata in vigore il 1° ottobre 2016 con effetto retroattivo a partire dal **1° gennaio 2014**.

L'**articolo 1, comma 819, della legge di stabilità 2016** (legge n. 208/2015) ha provveduto a dare **piena e diretta esecuzione alla decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alle risorse proprie dell'Unione europea (UE) per il periodo 2014-2020**. In base alla nuova disciplina, l'Unione potrà mobilitare risorse proprie da destinare a stanziamenti per pagamenti fino a un importo massimo dell'1,23% della somma del reddito nazionale lordo di tutti gli Stati membri nel corso del periodo 2014-2020, mentre l'importo totale degli stanziamenti per impegni non potrà superare l'1,29% del reddito nazionale lordo dell'UE

In base alla Decisione **2014/335**, le risorse finanziarie sono costituite da:

- **risorse proprie tradizionali (R.P.T.)**, costituite dai dazi doganali riscossi dai Paesi membri negli scambi con Paesi terzi, dai prelievi sulle importazioni di prodotti agricoli, derivanti da scambi con paesi terzi, nonché da contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero. Tali risorse sono riscosse dai Paesi membri e poi da essi versate alla Comunità, al netto del 20% a titolo di rimborso per le spese di riscossione;
- **risorsa IVA**: è costituita da un contributo a carico di ciascuno Stato membro calcolato applicando un'aliquota uniforme (0,30%) all'imponibile nazionale dell'IVA. Per Germania, Paesi Bassi, e Svezia è stata concessa, limitatamente al periodo 2014-2020, una riduzione di tale aliquota di prelievo fino allo 0,15 %;
- **risorsa R.N.L.** (Reddito Nazionale Lordo, già P.N.L.), che consiste in un contributo degli Stati membri commisurato alle quote parte dei RNL nazionali sul RNL comunitario, e destinata a finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre due suddette risorse (c.d. "risorsa complementare").

Per il periodo 2014-2020 sono previsti meccanismi di *correzione* volti a ridurre i contributi netti al bilancio europeo di alcuni Stati membri, ritenuti eccessivi rispetto alla ricchezza nazionale. Il **Regno Unito** beneficia della **restituzione del 66% del proprio saldo netto negativo** (differenza tra

quanto versa e riceve dal bilancio UE), in base un complesso sistema in vigore dal 1984; l'aliquota di prelievo della risorsa propria basata sull'IVA per la **Germania, i Paesi Bassi e la Svezia** è fissata allo **0,15%**; la **Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia** beneficeranno di riduzioni lorde del proprio contributo RNL annuo pari rispettivamente a **130 milioni, 695 milioni e 185 milioni** di EUR; l'**Austria** beneficerà di una riduzione lorda del proprio contributo RNL annuo pari a 30 milioni di EUR nel 2014 a 20 milioni di EUR nel 2015 e a 10 milioni di EUR nel 2016.

L'**Italia** migliora significativamente nel periodo 2014-2020 il proprio saldo netto negativo (differenza tra i versamenti al bilancio Ue a titolo di risorse proprie e fondi allocati all'Italia nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale), sia in valori assoluti sia in termini percentuali rispetto al periodo 2007-2013:

	Qfp 2007/2013 Saldo medio annuo 2007/2011		Qfp 2014/2020 Saldo medio annuo 2014/2020	
	% su Rnl	Valori a prezzi 2011	% su Rnl	Valori a prezzi 2011
Germania	-0.32	-8.4	-0.38	-10.6
Francia	-0.25	-5.1	-0.33	-7.3
Italia	-0.28	-4.5	-0.23	-3.8
Regno Unito	-0.20	-3.8	-0.33	-6.5
Paesi Bassi	-0.32	-1.9	-0.39	-2.6
Belgio	-0.34	-1.3	-0.19	-0.8
Svezia	-0.28	-1.0	-0.33	-1.4
Danimarca	-0.30	-0.7	-0.31	-0.8
Austria	-0.20	-0.6	-0.26	-0.8
Finlandia	-0.22	-0.4	-0.26	-0.5

Si ricorda che la **Commissione europea** - in seguito all'entrata in vigore nel settembre 2014 del nuovo sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC 2010) che sostituisce il precedente SEC 95 e che ha comportato delle correzioni alla base e al metodo di calcolo dei contributi per le risorse IVA e R.N.L. - ha avviato una **revisione dei contributi** dovuti dagli Stati membri sulla base delle risorse IVA e R.N.L. per il **periodo 1995-2013**. Sulla base di tale esercizio **l'Italia dovrebbe contribuire con un saldo di 340,1 milioni di euro entro il 1° dicembre 2014**.

Il Consiglio *europeo* ha deciso l'istituzione di un gruppo ad alto livello, composto da membri designati dal Consiglio, dalla Commissione e dal Parlamento europeo, con il compito di **rivedere l'attuale sistema UE delle "risorse proprie"**, con l'obiettivo di assicurare semplicità, trasparenza, equità e controllo democratico.

La contribuzione dell'Unione europea in favore dell'Italia

Il *Regolamento* (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del 2 dicembre 2013 che stabilisce il **quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-**

2020,⁶ unitamente all'Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, prevede un massimale di spesa per l'UE a 28 per il periodo 2014-2020 pari a **959,988 miliardi di euro** in stanziamenti per **impegni**, corrispondente al **1% del reddito nazionale lordo (RNL)** dell'UE e a **908,400 miliardi di euro** in stanziamenti **per pagamenti**, corrispondenti allo 0,95% del RNL dell'UE.

Le spese sono suddivise in sei rubriche che corrispondono alle priorità politiche dell'Unione. Tra queste, la **politica di coesione** è la prima voce di spesa del bilancio UE, con il **34% delle risorse complessive**, nonostante la riduzione della dotazione complessiva rispetto al periodo 2007-2013 (da **348,8 a 325,1** miliardi di euro).

Con **regolamento (UE, Euratom) 2015/623** del Consiglio, del 21 aprile 2015, è stato modificato l'allegato del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, al fine di trasferire le assegnazioni non utilizzate per l'esercizio 2014 agli anni successivi.

Con riferimento agli stanziamenti complessivi destinati ai fondi strutturali e per il fondo di coesione, sono stati trasferiti agli anni successivi **11,21 milioni** di euro (a prezzi 2011), così ripartiti nell'arco dei sette anni di programmazione finanziaria:

Coesione economica, sociale e territoriale (in miliardi di euro)

<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
34,10	55,72	46,04	46,58	47,03	47,51	47,92

Si segnala che i **regolamenti** che disciplinano i **fondi strutturali della politica di coesione per il periodo 2014-2020** sono entrati in vigore il **1° gennaio 2014**.

⁶ Con riferimento al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, il 14 ottobre scorso, nell'ambito della revisione di medio termine del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento medesimo (COM(2016)604): tuttavia, tale proposta si limita ad aumentare gli importi massimi annui stabiliti per la riserva per gli aiuti d'urgenza (articolo 9) e lo strumento di flessibilità (articolo 11) e ad introdurre un nuovo strumento speciale che istituisce una riserva di crisi dell'Unione europea, finanziata con gli stanziamenti disimpegnati, per consentire all'Unione di reagire rapidamente alle crisi, quali l'attuale crisi migratoria, nonché a eventi con gravi implicazioni sotto il profilo umanitario o della sicurezza.

Il quadro normativo comunitario, che definisce gli obiettivi per il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 e gli strumenti finanziari di intervento, è definito dal **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui **Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)**. La disciplina relativa ai singoli Fondi della politica di coesione è contenuta nei Regolamenti n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) e n. 1300/2013 relativo al Fondo di coesione, nonché nel regolamento UE n. 1299/2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale agli obiettivi della cooperazione territoriale europea. Con la decisione adottata il 18 febbraio 2014, n. 2014/99/UE, la Commissione UE ha individuato le aree ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali.

Le **risorse comunitarie** assegnate **all'Italia per i Fondi strutturali** ammontano a **32,255 miliardi di euro a prezzi correnti** (con un incremento in valori nominali rispetto ai 29,4 miliardi stanziati per 2007-2013), così ripartite:

- **regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia):** 22,324 miliardi;
- **regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna):** 1,102 miliardi;
- **regioni più sviluppate (restanti regioni del centro-nord):** 7,692 miliardi;
- **cooperazione territoriale:** 1,136 miliardi.

Circa il **96,5 per cento** delle risorse comunitarie sono quindi destinate **all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"**, ed in particolare alle **regioni meno sviluppate**, che restano la priorità fondamentale per la politica di coesione in Italia, per un importo pari a 22,3 miliardi di euro (corrispondente a circa il **72% delle risorse complessive**).

Ai fini della **politica di coesione** per il periodo di programmazione 2014-2020 alle **risorse** dei fondi strutturali devono aggiungersi le ulteriori assegnazioni del **Fondo europeo per l'aiuto agli indigenti**, nell'importo di **670,6 milioni** di euro, e dell'**Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI)**, pari a **567,5 milioni** di euro (*cfr.* lettera della Commissione UE del 20 dicembre 2013). Nel complesso, dunque, per la **politica di coesione** l'Italia beneficia di **circa 33,5 miliardi** di euro di risorse comunitarie.

In base a quanto disposto nel Regolamento UE n. 1303/2013, nell'impostazione strategica dell'Accordo di partenariato devono essere considerate altresì le risorse a titolo di Fondo europeo agricolo per lo

sviluppo rurale (**FEASR**), che risultano assegnate all'Italia nell'importo di **10.430 milioni** di euro.

Tali assegnazioni risultano così ripartite per le annualità 2014-2010:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
FEASR	1.480,2	1.483,4	1.486,6	1.489,9	1.493,2	1.496,6	1.499,8	10.429,7

Si ricorda, infine, che, ai fini della politica di coesione, per l'Italia, *oltre alle risorse comunitarie*, vanno considerate:

- la quota di **cofinanziamento nazionale**, per un ammontare pressoché pari alle risorse comunitarie, per i **fondi strutturali** posta a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, è fissata dalla legge di stabilità per il 2014 nella misura di **24,5 miliardi di euro**; ad essa si aggiunge il cofinanziamento di fonte regionale. Il cofinanziamento nazionale riguarda anche le risorse comunitarie del **FEASR**, per un importo di **7,7 miliardi**;
- la quota di **cofinanziamento di fonte regionale** da destinare ai Programmi Operativi Regionali (POR) dei **fondi strutturali** (quantificabile in una cifra pari al **30 per cento** del cofinanziamento complessivo del programma), corrispondente a circa **7,5 miliardi**. La quota di cofinanziamento regionale per il **FEASR** è pari a **2,7 miliardi**;
- le risorse del **Fondo Sviluppo e Coesione**, il cui rifinanziamento per il periodo 2014-2020 è stabilito dalla legge di Stabilità per il 2014 in un importo complessivo di circa **54 miliardi di euro**. Di tali risorse, se ne dispone l'iscrizione in bilancio solo limitatamente alla misura dell'80 per cento (**43,8 miliardi**); la restante quota del 20 per cento verrà iscritta in bilancio soltanto all'esito di una apposita verifica di metà periodo (da effettuare precedentemente alla predisposizione della legge di stabilità per il 2019, quindi nella primavera-estate 2018) sull'effettivo impiego delle prime risorse assegnate. Il Fondo destinerà l'80% delle risorse per investimenti nelle regioni del Centro-Sud e il 20% nel Centro-Nord.

Nel complesso, dunque, il **volume di risorse per la coesione territoriale** nel ciclo di programmazione 2014-2020, **raggiunge i 130 miliardi** di euro, di cui 43,8 miliardi di risorse comunitarie, 42,4 miliardi di cofinanziamento (di cui 32,2 miliardi di cofinanziamento nazionale e 10,2 miliardi di cofinanziamento regionale), cui si sommano i 43,8 miliardi delle risorse effettivamente stanziati in bilancio del Fondo di sviluppo e coesione.

L'accordo di partenariato 2014-2020 stabilisce, per ciascuno Stato membro dell'UE, il quadro strategico della programmazione nazionale relativa al periodo 2014-2020 dei **fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)**, vale a dire i fondi della **politica di coesione** (Fondo europeo di sviluppo regionale, FESR; Fondo sociale europeo, FSE; e, per i Paesi che ne beneficiano, Fondo di coesione) nonché il **Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (FEASR)** e il **Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)**.

Il ricorso agli accordi di partenariato si colloca nell'ambito di una profonda revisione del metodo e delle regole di programmazione applicabili al periodo 2014-2020 rispetto a quelle relative al periodo precedente 2007-2013. Le maggiori innovazioni concernono l'istituzione di un **quadro strategico comune** per tutti i fondi SIE, che stabilisce orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia Europa 2020; la concentrazione dell'intervento dei fondi SIE su un ristretto numero di **obiettivi tematici comuni**, connessi agli obiettivi della strategia Europa 2020; lo stretto collegamento della programmazione nazionale con i **programmi nazionali di riforma e i programmi nazionali di stabilità e convergenza** elaborati dagli Stati membri e con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate dal Consiglio sulla base dei medesimi programmi; la ridefinizione delle regole di **condizionalità** per l'erogazione dei fondi; la riserva di efficacia, in base alla quale il **6% degli stanziamenti** complessivi per i fondi strutturali è riservato ai programmi che hanno raggiunto gli obiettivi concordati nell'ambito della Strategia Europa 2020.

Per l'Italia, lo **schema di Accordo** di partenariato per la programmazione 2014-2020 predisposto dal Governo italiano è stato **presentato alla Commissione europea il 9 dicembre 2013**. La Commissione ha trasmesso le proprie **osservazioni il 10 marzo 2014**. Sullo schema di Accordo di partenariato, corredato di una relazione illustrativa sulle scelte strategiche da perseguire, il **17 aprile 2014** è intervenuto il **parere delle Commissioni parlamentari** competenti per materia, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013). L'Accordo in questione è stato **approvato dal CIPE con delibera del 18 aprile 2014**, successivamente pubblicata sulla G.U. del 9 settembre del medesimo anno. Il **29 ottobre 2014**, a chiusura del negoziato formale, la **Commissione europea ha adottato l'Accordo di partenariato** con l'Italia.